

REGOLAMENTO UNICO DELLE CORSE

OSSERVAZIONI IN MERITO PRESENTATE DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERINARI INCARICATI U.N.I.R.E. (A.N.V.I.U.)

Sintesi delle osservazioni e considerazioni sul Regolamento Unico delle Corse inoltrate all'U.N.I.R.E dalla scrivente Associazione

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 44 – *Certificati, identificazioni e microchip dei cavalli e riflessi sull'attività agonistica*

ART. 45 – *Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive*

Si ritiene molto importante che il Regolamento unico faccia esplicito riferimento alla normativa europea (CE) N. 504/2008 al fine di esplicitare le sinergie operanti ai diversi livelli Istituzionali di riferimento della medicina veterinaria.

ART. 46 – *Castrazione – Ammissione a correre*

Puntualizzare se la norma richiede di conoscere già in sede di “iscrizione alla corsa” lo stato dell'avvenuta castrazione, oppure se tale informazione è procrastinabile al momento dell'arrivo in ippodromo del cavallo per la partecipazione alla corsa.

ART. 47 – *Speciali limitazioni a correre – Tutela del benessere dei cavalli*

Si richiede di esprimere più nel dettaglio le limitazioni poste per la tutela della cavalle partecipanti a corse e che siano in gravidanza, sia nella fase della gestazione, fino al quarto mese, sia le variabili che si possano presentare per interruzione della stessa o per il ritorno alle corse dopo il parto. Tale periodo, per l'A.N.V.I.U. può variare da tre mesi fino ad un anno nel caso dell'intero periodo di allattamento.

PARTE II – CORSE AL GALOPPO

ART. 81 – *Prova di qualifica corse ad ostacoli*

Si richiede di puntualizzare che le procedure in ippodromo di qualifica alle corse siano parificate, per la competenza veterinaria, a quanto già stabilito per le corse stesse.

ART. 93 – *Ritiro dopo la dichiarazione di partenza*

E' parere dell'A.N.V.I.U. che il ritiro in giornata di corse dopo le ore 9,00 per motivi sanitari debba essere svincolato da altri motivi disciplinari. La disposizione debba essere inclusa in un comma a sé e che la certificazione veterinaria debba comprendere la diagnosi, la prognosi e la data stimata di ripresa del pieno allenamento. Da tale data dovranno essere conteggiati non meno di sette giorni prima di essere riammesso a correre.

ART. 112 – Paraocchi e altri mezzi protettivi

Si fa espresso riferimento alla problematica della capacità visiva dei cavalli partecipanti alla corsa. Tale valutazione non può che essere di piena competenza del Veterinario Responsabile che può emettere parere vincolante per la Giuria ai fini della NON partecipazione alla corsa del cavallo. Le attestazioni del medico veterinario curante possono solo avere valenza consultiva ma senza valore liberatorio della responsabilità dei veterinari in ippodromo.

ART. 126 – Uso della frusta

Ai fini della tutela del BENESSERE animale e dell'immagine dell'ippica presso la pubblica opinione, l'A.N.V.I.U. ritiene molto importante la chiarezza dispositiva sull'utilizzo della frusta che deve essere intesa come strumento di ausilio e non deve mai essere utilizzata con finalità punitiva verso il cavallo. A tal fine le Giurie devono essere rigorose e severe con sanzioni per i cavalieri che prevedano anche il deferimento alla Procura della Disciplina.

PARTE III – CORSE AL TROTTO

ART. 164 – Entrata in pista – Sfilata

Si richiede che anche per le corse al trotto sia indicato, nel presente Regolamento Unico Delle Corse, il momento in cui il Veterinario Responsabile procede alla identificazione con lettura del microchip dei cavalli partecipanti alla corsa.

ART. 170 – Comportamento in corsa

L'A.N.V.I.U. affronta la delicata questione del cosiddetto trotto irregolare per differenzialo dalle irregolarità di andatura legate alla sussistenza di una alterazione funzionale o meccanica a carico di uno o più arti e che possa rientrare nelle valutazioni di possibile zoppia. Questa condizione pone inevitabilmente la questione di tutela del BENESSERE del cavallo che nella fattispecie delle corse ippiche deve assumere carattere assolutamente PREVENTIVO e non successivo all'evento stesso, sia per prevenire inutile sofferenza al cavallo, sia per tutelare l'immagine dell'ippica e sia per la garanzia del gioco delle scommesse. I commi attualmente previsti dell'Art 170 intervengono tutti in una fase successiva alla corsa e tutti escludono la pertinenza della medicina veterinaria come campo di competenza specifica.

PARTE IV – DISPOSIZIONI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 213 – Addebiti disciplinari

L'A.N.V.I.U., come Associazione di categoria, ritiene importante evidenziare che nel momento in cui si definiscono severe sanzioni disciplinari nei confronti di una figura professionale "di servizio" è altrettanto importante ed opportuno richiamare direttamente le norme inequivocabili che disciplinano la delicata materia del Doping e dell'Antidoping al fine di evitare involontari equivoci di interpretazione.

Borgo Ticino, 23/02/2010

Dott. Giuseppe Grandi
(Presidente A.N.V.I.U.)

